



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1849

Modifiche all'articolo 21 della Costituzione, concernenti la libertà d'informazione, al fine di
salvaguardare i diritti fondamentali della persona

Indice

1. DDL S. 1849 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1849	4

1. DDL S. 1849 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1849
XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 21 della Costituzione, concernenti la libertà d'informazione, al fine di salvaguardare i diritti fondamentali della persona

Iter

8 aprile 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1849

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Elio Lannutti](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Silvana Giannuzzi](#) ([M5S](#)), [Ruggiero Quarto](#) ([M5S](#)), [Vincenzo Presutto](#) ([M5S](#)), [Daniela Donno](#) ([M5S](#)), [Orietta Vanin](#) ([M5S](#)), [Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)), [Alessandra Maiorino](#) ([M5S](#)), [Bianca Laura Granato](#) ([M5S](#)), [Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#))

Natura

Costituzionale

Presentazione

Presentato in data **16 giugno 2020**; annunciato nella seduta n. 230 del 17 giugno 2020.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , INFORMAZIONE , LIBERTA' DI STAMPA

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente l'8 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 313 dell'8 aprile 2021.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1849

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1849

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **LANNUTTI**, **GIANNUZZI**, **QUARTO**, **PRESUTTO**, **DONNO**, **VANIN**, **ANGRISANI**, **MAIORINO**, **GRANATO** e **TRENTACOSTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2020

Modifiche all'articolo 21 della Costituzione, concernenti la libertà d'informazione, al fine di salvaguardare i diritti fondamentali della persona

Onorevoli Senatori. - Il pensiero è frutto dell'elaborazione da parte del cervello delle informazioni in esso contenute. Più sono numerose, articolate e complete queste ultime, più il pensiero può definirsi libero.

Poi c'è lo stadio successivo: la libertà di scelta. Non può esserci scelta libera senza conoscenza. Non può esserci scelta libera senza alternativa tra le possibili scelte.

La democrazia si basa anche su tutto questo.

I nostri Padri costituenti avevano capito l'importanza di un approccio del genere al sapere e al pensiero libero.

Subito dopo il conflitto mondiale, però, il mondo era molto diverso da oggi. Non c'era la televisione, la pubblicità era molto poco invasiva. Nemmeno si poteva immaginare l'arrivo di *internet*. E ancora: la maggior parte degli editori facevano quello di mestiere; ogni editore possedeva il suo, e solo il suo, organo di informazione. Gli editori facevano gli editori e i politici facevano i politici.

Un'era politica e sociale dopo, il mondo dell'informazione, decisivo per la formazione autonoma del pensiero individuale, presenta un quadro diametralmente opposto.

Pochi editori hanno in mano buona parte dei canali informativi (perfino quelli *online*). Quasi nessun organo d'informazione ormai è indipendente dall'imprenditoria e dalla politica. Tranne che in rari casi, come Cairo Editore o Sky o cooperative o società di giornalisti (*Il Manifesto*, *Il Fatto*, eccetera), l'informazione non è più in mano a editori puri. Molti proprietari d'informazione sfruttano il loro potere mediatico per fare carriera politica e, successivamente, usano la politica per aiutare le proprie aziende. Infine, pochissimi soggetti controllano la pubblicità (linfa vitale per buona parte degli organi d'informazione) e in alcuni casi si tratta degli stessi proprietari degli organi d'informazione.

La Costituzione trova nell'articolo 21, relativo alla libertà di manifestazione del pensiero, uno dei principi cardine a cui fa riferimento il moderno sistema democratico.

I Padri costituenti si rifecero alla tradizione del pensiero liberale, tenendo conto della forte istanza di libertà dopo il Ventennio fascista. Scrissero un testo che intendeva offrire una griglia di principi regolativi al sistema dei mezzi di informazione presenti nella società italiana alla fine degli anni Quaranta, costituito dalla stampa e dalla radio di Stato.

Inoltre, essi riservarono particolare attenzione alla libertà di manifestazione del pensiero. Intorno a questo concetto si sviluppò un grande dibattito tra intellettuali, politici e giuristi. E così, dopo aver approvato la Costituzione, il Parlamento si dedicò anche alla stesura di una legge sulla stampa (la numero 47 dell'8 febbraio 1948): uno dei pochi organici provvedimenti di legge ordinaria varati dall'Assemblea costituente in veste legislativa.

Una necessità derivante anche dal fatto che l'articolo 21 non prevede un vero e proprio diritto all'informazione. Questo è stato enucleato, solo in via interpretativa, dalla giurisprudenza della Corte

costituzionale, attraverso una lettura evolutiva del primo comma dell'articolo, estendendone la copertura anche all'informazione.

La libertà di manifestazione del pensiero e la connessa libertà di stampa sono valori fondamentali della società democratica moderna. L'articolo 21 della Costituzione italiana ne garantisce l'inviolabilità in ogni sua forma, scritta o parlata e con ogni altro mezzo di diffusione.

Si tratta di una libertà inalienabile, perché assicura la formazione del convincimento personale di ogni individuo e consente di maturare un'opinione pubblica fondata e critica.

Per queste ragioni, la libertà di stampa e quella di esprimere liberamente le proprie opinioni vengono universalmente riconosciute come uno degli elementi fondanti e indispensabili per lo Stato di diritto e la tutela della democrazia.

In questo quadro, che declina il diritto all'informazione anche nella sua forma riflessiva (diritto di « informarsi »), viene ad affermarsi la sua qualità di diritto soggettivo di libertà, interpretato, sempre attraverso la giurisprudenza della Corte costituzionale, come diritto sociale (sentenza n. 420 del 1994), nell'articolazione duplice di diritto del cittadino verso lo Stato e verso i titolari dei mezzi di informazione.

Un diritto che si scontra però contro la realtà dei fatti.

In Italia un gruppo televisivo privato (Mediaset) controlla il 28 per cento del mercato TV. Lo stesso gruppo imprenditoriale controlla due delle principali concessionarie pubblicitarie del Paese: Publitalia '80 e Digitalia '08. Da far risalire alla stessa proprietà vi sono anche quotidiani nazionali e regionali, periodici, emittenti radiofoniche e siti *internet*. Oltre all'enorme concentrazione informativa, il gruppo Fininvest possiede importanti pacchetti azionari in istituti di credito, società di distribuzione, assicurazioni, società di telefonia e aziende operanti in molti campi dell'imprenditoria. Infine, il fondatore e controllante di questo impero è anche il fondatore e *dominus* di uno dei principali partiti che operano in Parlamento, nonché per quattro volte nominato Presidente del Consiglio dei ministri. Il più potente gruppo imprenditoriale del Paese, nonché azionista di istituti di credito, assicurazioni, aziende automobilistiche, squadre di calcio, è anche proprietario di alcuni dei maggiori organi di stampa, oltre che di emittenti radiofoniche, siti *internet* e concessionarie della pubblicità.

Tra gli oligopolisti dell'informazione figurano anche imprenditori della sanità, costruttori, proprietari di centri stampa, colossi dell'energia e così via.

Gli editori di oggi in Italia sono imprenditori in condizioni di evidente rilevanza economica, nonché in settori di interesse strategico per l'interesse nazionale, come l'informazione, l'energia, le infrastrutture e i trasporti.

Alcuni di costoro sono stati parlamentari o lo sono ancora. Altri hanno contribuito a fondare partiti politici.

Una situazione complessiva che rappresenta una condizione di evidente conflitto di interessi sostanziale e che pone il nostro Paese al quarantatreesimo posto della speciale classifica determinata dall'indice della libertà di stampa (pubblicata ogni anno da *Reporter senza frontiere*), dietro anche a Trinidad & Tobago, Papua Nuova Guinea, Burkina Faso, Ghana, Capo Verde e Uruguay.

Una situazione complessiva che mette a rischio il modo di essere e di funzionare della nostra democrazia, che mette a rischio l'esistenza stessa della democrazia nel nostro Paese.

La nostra Costituzione sancisce che gli italiani hanno il diritto di informarsi. Un diritto che si deve tradurre nel diritto di essere informati attraverso una stampa libera e non condizionata da interessi industriali o di parte.

La libertà d'informazione non esiste senza una reale pluralità dell'informazione e senza un'informazione realmente indipendente.

E senza un'informazione libera non esiste democrazia. Nella sentenza della Corte costituzionale numero 94 del 1977 si legge: « I grandi mezzi di diffusione del pensiero (nella più lata accezione, comprensiva delle notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico interesse ».

È dunque necessario un intervento sul piano dei principi costituzionali, volto a regolare la nuova

complessa realtà del sistema dell'informazione, tenendo conto di elementi valutativi che, nella stagione dell'Assemblea costituente, non erano certamente nella disponibilità dei Padri della patria.

Il presente disegno di legge costituzionale, pertanto, afferma in modo esplicito il diritto all'informazione e sancisce la necessità di garantire il pluralismo delle fonti e il divieto di posizioni dominanti, prevedendo inoltre rigorosi meccanismi di incompatibilità tra chi esercita una rilevante influenza nella proprietà dei mezzi di informazione dominanti e le alte cariche dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 21
della Costituzione)*

1. All'articolo 21 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« La Repubblica riconosce il diritto all'informazione imparziale, promuovendo il pluralismo delle fonti »;

b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« La legge stabilisce i limiti alla concentrazione delle imprese di informazione, vietando le posizioni dominanti ».

Art. 2.

*(Casi di incompatibilità,
ineleggibilità e incandidabilità)*

1. Con legge dello Stato sono stabiliti i casi di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità a cariche pubbliche, anche di natura non elettiva, per coloro che esercitano una rilevante influenza nella proprietà o nella gestione dei mezzi di informazione.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla sua promulgazione.

